



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Legga Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE CAMPANIA**  
via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli  
Tel. (081) 5537216  
e-mail: [segreteria.campania@lnd.it](mailto:segreteria.campania@lnd.it)  
Sito Internet: [campania.lnd.it](http://campania.lnd.it)



**Stagione Sportiva 2023/2024**  
**TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE**  
**Comunicato Ufficiale N.28/TFT del 15/02/2024**

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale  
nella riunione tenutasi in Napoli il giorno 12/02/2024  
ha adottato le seguenti:

**DELIBERE**

**Fasc.213**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. V. Pecorella; Avv. F. Gargiulo; Avv. F. Scutiero; Avv. M. Lojacono; Avv. G. Ciappa; Avv. G. Schiappa.**

**Prot.13286/92 pfi23-24/PM/pe (Campionato Seconda Categoria)**

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**1. sig. Christian Ibello**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S. Caianello: a) della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, benché tesserato come presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S. Caianello, preso parte come calciatore nelle fila della squadra schierata dalla U.S. Caianello, all'incontro Caianello – Virtus Carano del 29.1.2023 valevole per il campionato di Seconda Categoria, senza averne titolo perché non tesserato come calciatore per tale società e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva; b) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S. Caianello, omesso di provvedere al regolare tesseramento del sig. Lucio Chiello nonché per avere consentito, e comunque non impedito, allo stesso di svolgere il ruolo ed i compiti di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla società U.S. Caianello in occasione quantomeno della gara Caianello – Virtus Carano del 29.1.2023, valevole per il campionato di Seconda Categoria;

**2. il sig. Lucio Chiello**, all'epoca dei fatti soggetto non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società U.S. Caianello: della violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione dell'incontro Caianello – Virtus Carano del 29.1.2023 valevole per il campionato di Seconda Categoria, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore la distinta di gara della squadra schierata dalla società U.S. Caianello consegnata all'arbitro, nella quale è indicato il nominativo del sig. Ibello Christian, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento come calciatore dello stesso; b) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso assunto la qualifica e svolto il ruolo di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla U.S. Caianello, pur non essendo tesserato per tale società, in occasione quantomeno della gara Caianello – Virtus Carano del 29.1.2023 valevole per il campionato di Seconda Categoria;

**3. la società U.S. Caianello** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Christian Ibello e Lucio Chiello così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società U.S. Caianello, malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che le distinta di gara di cui al deferimento erano state sottoscritte dal dirigente accompagnatore: sig. Lucio Chiello con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in esse era regolarmente tesserato, ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente sig. Christian Ibello, per l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva.

Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo pec per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per il dirigente accompagnatore sig. Lucio Chiello, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente/calciatore sig. Christian Ibello, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società U.S. Caianello la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 2023/24 ed € 300,00 di ammenda.

Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. U.S. Caianello, alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità dei campionati. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impiegato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non era stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale va ridotta. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

**Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,**

**DELIBERA**

**di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: il dirigente accompagnatore sig. Lucio Chiello, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per il Presidente/calciatore sig. Christian Ibello, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per la società U.S. Caianello la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 23/24 ed € 200,00 di ammenda.**

**Così deciso in Napoli, in data 12.02.2024**

**Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

**IL PRESIDENTE T.F.T.**

**Avv. A. Frojo**

**Fasc.220**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. V. Pecorella; Avv. F. Gargiulo; Avv. F. Scutiero; Avv. M. Lojacono; Avv. G. Ciappa; Avv. G. Schiappa.**

**Prot.13830/107 pfi23-24/PM/vdb (Campionato Under 15 - Na)**

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**1. il sig. Giuseppe Nocerino**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Arcobaleno: a) della violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Arcobaleno, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Antonio Graziano nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Arcobaleno alla gara A.S.D.SC Marigliano – A.S.D. Arcobaleno del 26.2.2023 valevole per il campionato Giovanissimi Under 15; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l'idoneità alla stessa; b) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di

rappresentanza della società A.S.D. Arcobaleno, omesso di provvedere al regolare tesseramento del sig. Antonio D'Alise nonché per avere consentito allo stesso, e comunque non impedito, di svolgere il ruolo ed i compiti di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla A.S.D. Arcobaleno in occasione quantomeno della gara A.S.D.SC Marigliano – A.S.D. Arcobaleno del 26.2.2023, valevole per il campionato Giovanissimi Under 15;

**2. il sig. Antonio D'Alise**, all'epoca dei fatti soggetto non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Arcobaleno: a) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara A.S.D.SC Marigliano – A.S.D. Arcobaleno del 26.2.2023 valevole per il campionato Giovanissimi Under 15, sottoscritto la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Arcobaleno nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Antonio Graziano, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

b) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quantomeno in occasione della gara A.S.D.SC Marigliano – A.S.D. Arcobaleno del 26.2.2023 valevole per il campionato Giovanissimi Under 15, assunto la qualifica e svolto il ruolo di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla A.S.D. Arcobaleno, pur non essendo tesserato per tale società;

**3. il sig. Antonio Graziano**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Arcobaleno: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per

avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Arcobaleno, alla gara A.S.D.SC Marigliano – A.S.D. Arcobaleno del 26.2.2023 valevole per il campionato Giovanissimi Under 15, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

**4. la società A.S.D. Arcobaleno** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Giuseppe Nocerino, Antonio D'Alise e Antonio Graziano così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società A.S.D. Montefusco Spinesi, malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che le distinte di gara di cui al deferimento erano state sottoscritte dal dirigente accompagnatore: sig. Antonio D'Alise con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in esse era regolarmente tesserato, ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente il sig. Giuseppe Nocerino per l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva.

Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo pec per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Antonio Graziano tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente accompagnatore sig. Antonio D'Alise, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente sig. Giuseppe Nocerino, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società A.S.D. Arcobaleno la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 2023/24 ed € 300,00 di ammenda.

Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. A.S.D. Arcobaleno, alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità dei campionati. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impiegato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non era stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato,

pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale va ridotta. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

**Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,**

**DELIBERA**

**di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: per il calciatore Antonio Graziano due (2) giornate di squalifica; per il dirigente accompagnatore sig. Antonio D'Alise, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per il Presidente sig. Giuseppe Nocerino, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per la società A.S.D. Arcobaleno la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 23/24 ed € 200,00 di ammenda.**

**Così deciso in Napoli, in data 12.02.2024**

**Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

**IL PRESIDENTE T.F.T.**

**Avv. A. Frojo**

**Fasc.222**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. V. Pecorella; Avv. F. Gargiulo; Avv. F. Scutiero; Avv. M. Lojacono; Avv. G. Ciappa; Avv. G. Schiappa.**

**Prot.13868/50 pfi23-24/PM/rn (Campionato Under 19 Regionale)**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

sig.ra **Concetta Raccuglia**, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società C.S. Neapolis:

della violazione degli artt. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere la stessa, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società C.S. Neapolis, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Marco Marzano nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nella fila della squadra schierata dalla società C.S. Neapolis in occasione dell'incontro A.S.D. Isola di Procida – C.S. Neapolis del 28.11.2022 valevole per il campionato Juniores Under 19 Regionale; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l'idoneità per la stessa;

sig. **Marco Marzano**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società C.S. Neapolis: della violazione degli artt. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società C.S. Neapolis, all'incontro A.S.D. Isola di Procida – C.S. Neapolis del 28.11.2022 valevole per il campionato Juniores Under 19 Regionale, senza averne titolo perché non tesserato per tale società e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

la società **C.S. Neapolis** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Concetta Raccuglia, Antonio Bratomi e Marco Marzano, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

All'udienza del 12/02/2023 il sig. La Peccerella Claudio quale rappresentante dei deferiti chiedeva l'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'art.127 C.G.S. e segnatamente sig.ra Concetta Raccuglia mesi 2 di inibizione (s.b. mesi 3, ridotto come sopra per il rito); per Sig. Marco Marzano mesi 2 di inibizione (s.b. mesi 3, ridotto come sopra per il rito); per la Società C.S. Neapolis la sanzione di euro 200 di ammenda e di uno (1) punto di penalizzazione da scontarsi nel campionato Under 19 stagione sportiva 23/24 (s.b. euro 300,00 di ammenda e punto 1 di penalizzazione ridotta come sopra.). La Procura Federale, in persona degli avv. A. Cioffi, prestava il necessario consenso. Il Tribunale Federale, valutate le sanzioni di cui sopra congrue, proporzionate ai fatti e le richieste correttamente formulate, letto l'art.127 del C.G.S.

**APPLICA**

**Per il dirigente accompagnatore sig. Antonio Bratomi, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per il Presidente sig.ra Concetta Raccuglia, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per la società C.S. Neapolis la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 2023/24 ed € 200,00 di ammenda.**

**Così deciso in Napoli, in data 12.02.2024**

**Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

**IL PRESIDENTE T.F.T.**

**Avv. A. Frojo**

**Fasc.222**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. V. Pecorella; Avv. F. Gargiulo; Avv. F. Scutiero; Avv. M. Lojacono; Avv. G. Ciappa; Avv. G. Schiappa.**

**Prot.13868/50 pfi23-24/PM/rn (Campionato Under 19 Regionale)**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

sig. **Marco Marzano**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società C.S. Neapolis: della violazione degli artt. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società C.S. Neapolis, all'incontro A.S.D. Isola di Procida – C.S. Neapolis del 28.11.2022 valevole per il campionato Juniores Under 19 Regionale, senza averne titolo perché non tesserato per tale società e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva.

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Marco Marzano tre (3) giornate di squalifica; Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale va ridotta. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

**Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,**

**DELIBERA**

**ritiene di applicare per il calciatore Marco Marzano due (2) giornate di squalifica.**

**Così deciso in Napoli, in data 12.02.2024.**

**Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

**IL PRESIDENTE T.F.T.**

**Avv. A. Frojo**

**Fasc.219**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. V. Pecorella; Avv. F. Gargiulo; Avv. F. Scutiero; Avv. M. Lojacono; Avv. G. Ciappa; Avv. G. Schiappa.**

**Prot.13784/39 pfi23-24/PM/ag (Campionato Under 15 - Na)**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

il sig. **Alfonso Ciccarelli**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Montefusco Spinesi: a) della violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, Procura Federale 4 comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Montefusco Spinesi, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Giuseppe Coppola nonché per averne consentito e comunque non impedito la partecipazione, nella fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Montefusco Spinesi, alla gara A.S.D. Puteoli Soccer - A.S.D. Montefusco Spinesi del 12.3.2023 valevole per il campionato Giovanissimi Under 15; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l'idoneità alla stessa; b) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Montefusco Spinesi, omesso di provvedere al regolare tesseramento del sig. Francesco D'Onofrio nonché per avere consentito, e comunque non impedito, allo stesso di svolgere il ruolo ed i compiti di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra

schierata dalla società A.S.D. Montefusco Spinesi in occasione quantomeno della gara A.S.D. Puteoli Soccer - A.S.D. Montefusco Spinesi del 12.3.2023, valevole per il campionato Giovanissimi Under 15;

**il sig. Francesco D'Onofrio**, all'epoca dei fatti non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Montefusco Spinesi: a) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione dell'incontro A.S.D. Puteoli Soccer - A.S.D. Montefusco Spinesi del 12.3.2023 valevole per il campionato Giovanissimi Under 15, sottoscritto quale dirigente accompagnatore la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Montefusco Spinesi nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Giuseppe Coppola, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; b) della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quantomeno in occasione della gara A.S.D. Puteoli Soccer - A.S.D. Montefusco Spinesi del 12.3.2023 valevole per il campionato Giovanissimi Under 15, svolto il ruolo ed i compiti di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla società A.S.D. Montefusco Spinesi, pur non essendo tesserato per tale società;

**il sig. Giuseppe Coppola**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Montefusco Spinesi: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nella fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Montefusco Spinesi, alla gara A.S.D. Puteoli Soccer - A.S.D. Montefusco Spinesi del 12.3.2023 valevole per il campionato Giovanissimi Under 15 senza averne titolo, perché non tesserato, e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

**la società A.S.D. Montefusco Spinesi** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Alfonso Ciccarelli, Francesco D'Onofrio e Giuseppe Coppola, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione. La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società A.S.D. Montefusco Spinesi, malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che le distinte di gara di cui al deferimento erano state sottoscritte dal dirigente accompagnatore: sig. Francesco D'Onofrio con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in esse era regolarmente tesserato, ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente sig. Alfonso Ciccarelli per l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva.

Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna.

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Giuseppe Coppola tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente accompagnatore sig. Francesco D'Onofrio, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente sig. Alfonso Ciccarelli, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società A.S.D. Montefusco Spinesi la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 2023/24 ed € 300,00 di ammenda.

Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "*per tabulas*" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. A.S.D. Montefusco Spinesi, alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità dei campionati. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impiegato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non era stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale va ridotta. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

**Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,**

## DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: il calciatore Giuseppe Coppola due (2) giornate di squalifica; per il dirigente accompagnatore sig. Francesco D'Onofrio, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per il Presidente sig. Alfonso Ciccarelli, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per la società A.S.D. Montefusco Spinesi la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 2023/2024 ed € 200,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 12.02.2024

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

IL PRESIDENTE T.F.T.

Avv. A. Frojo

### Fasc.218

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. V. Pecorella; Avv. F. Gargiulo; Avv. F. Scutiero; Avv. M. Lojacono; Avv. G. Ciappa; Avv. G. Schiappa.**

**Prot.13664/52 pfi23-24/PM/rn (Campionato calcio a 5 femminile- Campionato under 17 - Na)**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

**1. il sig. Fabrizio Lobasso**, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società C.S.D.S. Napoli United (oggi C.S.D.S. Quarto Afrograd): della violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione degli incontri C.S.D.S. Napoli United – A.S.D. C.U.S. Caserta del 23.10.2022 valevole per la Coppa Campania Calcio a 5 Femminile ed A.S.D. G.B. Caprese - C.S.D.S. Napoli United del 22.1.2023 valevole per il Campionato Calcio a 5 Femminile di serie C1, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore le distinte di gara della squadra schierata dalla società C.S.D.S. Napoli United consegnate all'arbitro nelle quali è indicato il nominativo della calciatrice Sig.ra Yanina Graciela Araujo Ferreira, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento della stessa;

**2. la sig.ra Araujo Ferreira Yanina Graciela**, all'epoca dei fatti calciatrice non tesserata ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società C.S.D.S. Napoli United (oggi C.S.D.S. Quarto Afrograd): della violazione degli artt. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. per avere preso parte agli incontri C.S.D.S. Napoli United – A.S.D. C.U.S. Caserta del 23.10.2022 valevole per la Coppa Campania di Calcio a 5 Femminile ed A.S.D. G.B. Caprese - C.S.D.S. Napoli United del 22.1.2023 valevole per il Campionato Calcio a 5 Femminile di serie C1, nelle fila delle squadre schierate dalla società C.S.D.S. Napoli United senza averne titolo, perché non tesserata per tale società, e senza essersi sottoposta agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

**3. il sig. Carmine Carta**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società C.S.D.S. Napoli United (oggi C.S.D.S. Quarto Afrograd):

della violazione degli artt. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. per avere preso parte all'incontro C.S.D.S. Napoli United – A.S.D. Montefusco Spinesi del 9.1.2023 valevole per il Campionato Allievi Under 17, nelle fila della squadra schierata dalla società C.S.D.S. Napoli United, senza averne titolo perché non tesserato per tale società e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva.

La Procura Federale ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo pec per la seduta odierna.

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Carmine Carta tre (3) giornate di squalifica;

per il dirigente accompagnatore sig. Fabrizio Lobasso, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; la calciatista sig.ra Arauju Ferreira Yanina Graciela quattro (4) giornate di squalifica; Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che i deferiti in epigrafe non erano tesserati per la società C.S.D.S. Quarto Afragrad (già soc. C.S.D.S. NAPOLI UNITED), alla data delle gare. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità dei campionati. Nel caso di specie va considerato che i predetti sono stati impiegati in gare, senza essere stati tesserati, con grave nocumento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non erano stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale va ridotta. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

**Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,**

**DELIBERA**

**di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per per il calciatore Carmine Carta due (2) giornate di squalifica; per il dirigente accompagnatore sig. Fabrizio Lobasso, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; la calciatista sig.ra Arauju Ferreira Yanina Graciela tre (3) giornate di squalifica.**

**Così deciso in Napoli, in data 12.02.2024**

**Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

**IL PRESIDENTE T.F.T.**

**Avv. A. Frojo**

**Fasc.221**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. V. Pecorella; Avv. F. Gargiulo; Avv. F. Scutiero; Avv. M. Lojacono; Avv. G. Ciappa; Avv. G. Schiappa.**

**Prot.13851/101 pfi23-24/PM/PE (Campionato Terzo Categoria - Sa)**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

**1. il sig. Emilio Di Giacomo**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S.D. Rufoli: della violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S.D. Rufoli, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Dario Salvino nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nella fila della squadra schierata dalla società U.S.D. Rufoli alla gara U.S.D. Rufoli – A.S.D. Madonna dei Bagni del 25.3.2023, valevole per il campionato di Terza Categoria; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l'idoneità alla stessa;

**2. il sig. Francesco Natri**, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società U.S.D. Rufoli: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara U.S.D. Rufoli – A.S.D. Madonna dei Bagni del 25.3.2023 valevole per il campionato di Terza Categoria, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società U.S.D. Rufoli nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Dario Salvino, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

**3. il sig. Dario Salvino**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società U.S.D. Rufoli: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nella fila della squadra schierata dalla società U.S.D. Rufoli, alla gara U.S.D. Rufoli – A.S.D. Madonna dei Bagni disputata il 25.3.2023 valevole per il campionato di Terza



Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

**4.- la società U.S.D. Rufoli** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Emilio Di Giacomo, Francesco Nastri e Dario Salvino, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società U.S.D. Rufoli, malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che le distinta di gara di cui al deferimento erano state sottoscritte dal dirigente accompagnatore: sig. Francesco Nastri con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in esse era regolarmente tesserato, ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente sig. Emilio Di Giacomo, per l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva.

Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo pec per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Dario Salvino tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente accompagnatore sig. Francesco Nastri, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente sig. Emilio Di Giacomo, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società U.S.D. Rufoli la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 2023/24 ed € 300,00 di ammenda.

Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "*per tabulas*" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. U.S.D. Rufoli, alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità dei campionati. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impiegato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non era stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale va ridotta. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

**Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,**

**DELIBERA**

**di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: il calciatore Dario Salvino due (2) giornate di squalifica; per il dirigente accompagnatore sig. Francesco Nastri, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per il Presidente sig. Emilio Di Giacomo, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per la società U.S.D. Rufoli la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 2023/24 ed € 200,00 di ammenda.**

**Così deciso in Napoli, in data 12.02.2024**

**Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

**IL PRESIDENTE T.F.T.**

**Avv. A. Frojo**

**Fasc.206**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. M. Lojacono; Avv. F. Scutiero; Avv. G. Schiappa.**

**Prot.13101/100 pfi23-24/PM/rn**

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

**1.- il sig. Tommaso Merola**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società F.C. Pompei: della violazione dell'art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 10.1 e 10.2 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2022 - 2023, per avere organizzato e realizzato un open day/camp estivo in località San Nicola La Strada presso lo stadio comunale Domenico Amato dal 19 al 30 giugno 2023 in memoria del defunto mister Giovanni Caropreso, in

assenza di autorizzazione ed in assenza di comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente;

**2.- il sig. Giovanni CIOFFI**, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Oasi San Feliciano: - della violazione dell'art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato innanzi al collaboratore della Procura Federale per essere ascoltato nelle date 8, 9 e 14 agosto 2023, nonostante sia stato ritualmente convocato, senza addurre alcuna giustificazione.

**3. – la società A.S.D. Oasi San Feliciano** a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Giovanni Cioffi, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Tommaso MEROLA quattro (4) giornate di squalifica; per il Presidente/dirigente accompagnatore: sig. Giovanni CIOFFI, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per la società A.S.D. Oasi San Feliciano € 300,00 di ammenda.

La procura Federale ha contestato al sig. Tommaso MEROLA la inosservanza dell'art. 4 del CGS in relazione all'art. 10 co. 1 e co. 2 e del CU FIGC nr. 1 2022/2023, per aver organizzato, con le forme dell'Open day", una manifestazione di commemorazione del defunto Giovanni Caropreso, tenutasi nei giorni dal 19 al 30 giugno 2023 presso il campo sportivo Domenico Amato con la esclusiva partecipazioni di portieri.

Occorre precisare che l'art. 10 prevede al primo comma la regolamentazione di "Campi estivi", mentre al secondo comma la organizzazione di "Open Day".

Benché la Procura Federale nella contestazione a fondamento del deferimento abbia richiamato la violazione di entrambi i commi, appare evidente che nel caso di specie non ricorra affatto la ipotesi di organizzazione di un "Campo estivo". Infatti, sia ragione del ridotto tempo della manifestazione, la cui organizzazione è attribuita al tesserato sig. Tommaso MEROLA, sia dello specifico scopo perseguito (Commemorazione del defunto Giovanni Caropreso), certo essa non rientra nella ipotesi di cui all'art. 10 comma 1. Tra l'altro, occorre anche rilevare che la organizzazione di un "Campo estivo", come la organizzazione di un Open Day, prevedono solo la preventiva comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico, mentre non è prevista alcuna autorizzazione.

Di contro, è previsto un espresso diniego esclusivamente con riferimento alla organizzazione di Campi Estivi sul territorio nazionale da parte di società appartenenti a Federazioni estere, che risultino inadempienti a quanto previsto dalla Circolare FIFA del 23 ottobre 2013.

Residua, quindi, la verifica della sussistenza di una condotta sanzionabile in relazione alla diversa ipotesi prevista dall'art. 10 comma 2, che appunto regola la organizzazione di "Open Day".

In via preliminare, occorre osservare che anche per gli Open Day non è richiesto il rilascio di alcuna autorizzazione, la cui organizzazione prevede solo la preventiva comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico.

Orbene, ritiene il Tribunale che nei confronti del deferito non ricorrano i requisiti soggetti previsti dalla norma in questione.

L'art. 10.2 descrive l'Open Day come "evento organizzato da una società al fine di promuovere la propria attività e favorire la conoscenza del proprio club, della propria struttura e della propria organizzazione, oltre che del proprio staff".

Risulta in atti che il sig. Tommaso MEROLA all'epoca dei fatti fosse tesserato con la Pompei Fc, che non risulta aver avuto alcuna attività di promozione della propria società, mentre l'evento è stato organizzato presso lo stadio di Domenico Amato sito a località San Nicola La Strada, quale manifestazione di carattere essenzialmente privato, col solo fine di commemorare il defunto Giovanni Caropreso. Secondo la contestazione posta a base del deferimento, il Tommaso MEROLA avrebbe quindi organizzato tale evento, senza nessun collegamento con alcuna società di calcio e senza alcun fine promozionale, tanto è vero che alla manifestazione erano invitati a partecipare esclusivamente giocatori con il ruolo di portiere, appartenenti a squadre diverse.

In conclusione, ritiene il Tribunale che, secondo il chiaro dettato normativo, la organizzazione di un Open Day rilevante ai fini della osservanza degli adempimenti imposti dall'art. 10.2 (id est, preventiva comunicazione), sia indissolubilmente legata alla iniziativa di una società ed ad perseguimento dei fini ivi indicati, mentre nel caso di specie emerge solo la organizzazione di un evento in forma "privata" e senza alcuno scopo promozionale. Atteso il carattere afflittivo della sanzione invocata dalla Procura Federale, la sua applicazione deve necessariamente considerare, in ossequio al principio di stretta legalità, la sussistenza degli elementi costitutivi previsti dalla norma che si ritiene violata, almeno con riferimento alla sua imputazione soggettiva,

mentre l'art. 10.2 regola chiaramente solo le attività immediatamente ed esclusivamente riconducibili alle società sportive. Pertanto, anche a voler prescindere dal contenuto delle dichiarazioni rese a sua discolpa, non risulta che il sig. Tommaso MEROLA abbia organizzato un Open Day per conto di una società, ma che la manifestazione si è risolta in una iniziativa di carattere esclusivamente personale, tra l'altro per scopi ben diversi dalla promozione di una società. **P.Q.M.**

**Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,**

**DELIBERA**

**di prosciogliere tutti i deferiti.**

**Così deciso in Napoli, in data 12.02.2024**

**Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.**

**IL PRESIDENTE T.F.T.**

**Avv. A. Frojo**

**Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire al Comitato Regionale Campania entro e non oltre 30 giorni.**

- tramite Addebito su Conto della Società;
- tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato al Comitato Regionale Campania – L.N.D. – F.I.G.C.;
- tramite Bonifico Bancario IBAN IT48Q0200803447000400242945 (con specifica causale); Inoltrato a: C.R. Campania – F.I.G.C. – L.N.D. – Ufficio Amministrazione; email [amministrazione.campania@Ind.it](mailto:amministrazione.campania@Ind.it)

**Publicato in Napoli, lì 15 Febbraio 2024**

**Il Segretario  
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente  
Carmine Zigarelli**